



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0021776 P-4.8.2.8
del 02/08/2022



41470333

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
DG CRESS
VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Valleverde" costituito da 10 aereogeneratori localizzato nel comune di Bovino (FG), incluse le relative opere di connessione elettrica e relative infrastrutture; progetto presentato dalla Winderg Valleverde S.r.l. Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Avv. dello Stato
Sergio Fiorentino

88



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 28 LUGLIO 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*, ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), che prevede il deferimento *"al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti,"* della decisione *"di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti"* per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*, ove è indicato che *"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale *"previa acquisizione del concerto"* del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO, inoltre, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante *"misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"* e, in particolare, l'articolo 7, comma 1,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *"le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTA la nota n. 18937 dell'8 settembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, nell'ambito del Provvedimento Unico Ambientale (PUA) di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante l'impianto eolico denominato "Valleverde", di potenza pari a 31,35 MW, da ubicare nel comune di Bovino (FG), località "Monte Livagni" e relative opere di connessione da ubicare anche nei comuni di Castelluccio dei Sauri (FG) e Deliceto (FG), presentato dalla società Winderg s.r.l.;

RILEVATO che il progetto "Valleverde" è volto a realizzare un parco eolico, costituito da 10 aerogeneratori - ciascuno avente un'altezza al mozzo di 112 m., un diametro del rotore di 136 m., per un'altezza complessiva pari a 180 m. - avente una potenza pari a 31,35 MW, e che lo stesso prevede, inoltre, 18 km di cavidotti interrati interni al parco eolico e una sottostazione di trasformazione da realizzarsi in prossimità della esistente Stazione RTN - "Deliceto";

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla Winderg S.r.l, con nota del 20 novembre 2018, acquisita in pari data con prot. n. 26214/DVA, relativa al progetto di impianto eolico in esame;

VISTA la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della Transizione Ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 30 gennaio 2019;

CONSIDERATO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, a seguito della consultazione pubblica, sono pervenute le osservazioni del comune di Bovino, acquisite con prot. n.1205/DVA del 21 gennaio 2019, rese ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

ATTESO che le summenzionate osservazioni, unitamente alle controdeduzioni fornite dal Proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota prot. n. 21246/DVA del 12 agosto 2019 con la quale, sulla base di quanto indicato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con nota prot. n. 2975/CTVA del 2 agosto 2019, acquisita in pari data con prot. n. 20405/DVA, sono state chieste al Proponente integrazioni documentali;

VISTA la nota del 23 settembre 2019, acquisita in pari data con prot. n. 24011/DVA, con cui il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa;

VISTA la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione integrativa al fine della consultazione del pubblico, avvenuta il 30 settembre 2019;

CONSIDERATO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, a seguito della sopra citata consultazione, non sono pervenute osservazioni del pubblico, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

PRESO ATTO che con nota del 28 ottobre 2019, acquisita con prot. n. 28381/DVA del 29 ottobre 2019, la Winderg S.r.l. ha comunicato l'avvenuto conferimento di ramo d'azienda, costituito dal complesso dei beni organizzati e dei rapporti giuridici instaurati finalizzati al conseguimento dell'autorizzazione, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto eolico "Valleverde", alla Winderg Valleverde S.r.l.;

VISTO il parere n. 3227 del 20 dicembre 2019, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto, dando, tra l'altro, conto del parere negativo reso dal comune di Bovino e del giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso dalla regione Puglia, con delibera della Giunta regionale n. 1122/2019 del 24 giugno 2019, ove sono richiamati i pareri negativi del Comitato regionale VIA del 7 maggio 2019 e dell'ARPA Puglia, del 4 febbraio 2019;

VISTA la nota prot. 7244 del 25 febbraio 2020, con la quale il Ministero della cultura ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la nota prot. 20640 del 10 luglio 2020, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere negativo sul progetto in esame, anche sulla base del parere espresso, con nota prot. n. 2903 del 9 aprile 2019, dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia;

VISTA la nota prot. 32562 del 24 novembre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 1° dicembre 2021 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota prot. 133023 del 29 novembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha trasmesso la documentazione relativa al caso in esame;

VISTA la nota prot. 40480 del 1° dicembre 2021, con la quale il Ministero della cultura ha fornito un contributo sintetico concernente il caso in esame nonché le rappresentazioni grafiche dell'area interessata dall'intervento;

ATTESO che, in sede di riunione, i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

CONSIDERATO che il Ministero della cultura, in sede di riunione istruttoria, ha evidenziato che l'impianto (aerogeneratori, cavidotto, cabina di raccolta, strade e piazzole), si andrebbe ad inserire in un'area delimitata a Nord dal Fosso Vallone dell'Angelo e a Sud dal Canale Pozzo Violo, entrambi affluenti del Torrente Cervaro, in un contesto territoriale contraddistinto da un paesaggio a carattere prevalentemente rurale, già interessato dalla presenza di altri impianti FER, per lo più eolici, realizzati o autorizzati;

RILEVATO che, nelle citate note il Ministero della cultura evidenzia che *"l'impianto in argomento si andrebbe ad aggiungere alle numerose pale eoliche di grossa taglia già esistenti (circa 130) e a quelle degli impianti autorizzati, generando nel complesso un effetto selva insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica; inoltre l'effetto visivo cumulativo, determinato dall'impianto eolico, sarebbe altamente visibile da strade a valenza paesaggistica"*;

PRESO ATTO che, nei citati pareri, il Ministero della cultura rappresenta che il comparto territoriale interessato presenta un elevato indice di significatività archeologica e che l'intero parco eolico lambisce a corona l'area a rischio archeologico denominata "Cologna", relativa ad un insediamento individuato da fotografia aerea, caratterizzato dalla presenza di materiali archeologici di superficie, databili dall'età neolitica fino all'età romana, mentre il cavidotto esterno lambisce l'estremità meridionale del sito di "Masseria La Lamia", in cui si rileva la presenza di un villaggio neolitico;

RILEVATO che, a parere del Ministero della cultura, la rete di connessione attraverserebbe corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche (tra i quali, il Canale Pozzo Vitolo, il Torrente Carapellotto, il Vallone Meridiano, il Fosso Traversa e Pozzo Pascuscio);

PRESO ATTO, inoltre, che il Ministero della cultura ha anche sottolineato che nell'Area vasta di indagine - AVI si collocano numerosi beni archeologici - ricadenti prevalentemente nei centri storici dei comuni interessati Bovino e Castelluccio dei Sauri, distanti rispettivamente 8 e 3 km in linea d'aria - nonché paesaggistici tutelati e che l'intera zona si caratterizza per una forte vocazione agricola;

RILEVATO che, nella predetta riunione istruttoria, il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti;

PRESO ATTO il menzionato parere n. 3227 del 20 dicembre 2019 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS evidenzia che è stata verificata la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione nonché con i vincoli urbanistici e ambientali esistenti, e che tutte le opere di progetto sono compatibili con gli strumenti di pianificazione territoriale (anche con le norme di settore, quali le Linee guida nazionali, il Piano paesistico



3017

Presidenza del Consiglio dei Ministri

territoriale della regione Puglia - PPTR, la pianificazione comunale e le norme transitorie di attuazione dell'Autorità di bacino della Puglia) e non sussistono interferenze con Siti Rete Natura 2000, Aree Naturali Protette ed *Important Bird Area* - IBA;

CONSIDERATO che, come indicato nel menzionato parere della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale, la visibilità del progetto eolico in oggetto, unitamente agli altri potenziali e futuri impianti, non incrementa l'interferenza nel paesaggio e non genera "effetto selva", dimostrandosi compatibile dal punto di vista paesaggistico, anche alla luce delle misure di mitigazione previste;

CONSIDERATO che nessuna delle opere in progetto ricade in aree sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, come emerge anche dai pareri resi dal Ministero della cultura;

TENUTO CONTO, peraltro, che i lavori in corrispondenza dell'area a rischio archeologico saranno effettuati con idonee tecniche di trivellazione e la posa del cavidotto sarà realizzata in corrispondenza della locale strada provinciale, in modo da non interessare l'area a rischio archeologico, come emerge dal citato parere della CT-VIA;

ATTESO che i cavidotti attraverseranno i corsi d'acqua mediante la tecnica della "trivellazione orizzontale controllata" (TOC) per evitare possibili interferenze con i canali esistenti e che la posa dei medesimi lungo la viabilità esistente consentirà di limitare l'impatto sulle componenti culturali interessate;

CONSIDERATO che i siti interessati dal progetto sono rappresentati da suoli agricoli, con prevalenza di colture cerealicole e che, a norma del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile possono essere collocati in zone classificate agricole;

CONSIDERATO, inoltre, che il progetto si colloca al di fuori delle aree e siti non idonei alla installazione di impianti alimentati da FER, di cui al regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 (Regolamento attuativo del D. M. 10 settembre 2010, recante "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"), come rappresentato nel citato parere reso dalla Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti, occorre tener conto del fatto che nessuno degli aerogeneratori in esame ricade direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da



Presidenza del Consiglio dei Ministri

fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto denominato "Valleverde", di potenza pari a 31,35 MW, da ubicare nel comune di Bovino (FG) località "Monte Livagni" e opere di connessione da ubicare anche nei comuni di Castelluccio dei Sauri (FG) e Deliceto (FG), della Winderg Valleverde s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3227 del 20 dicembre 2019, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Roma, il 07 AGO, 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI